

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI
TERMICI

Proposta N. 3063 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1331 DEL 24/09/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D. LGS. 190/2024 ART. 9, PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTROCHIMICO B.E.S.S. (BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM), DENOMINATO "VILLARBOIT", DI POTENZA NOMINALE PARI A 125 MW E DI CAPACITÀ 500 MWH E CON POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 98 MW E RELATIVE OPERE CONNESSE, DA SITUARSI IN COMUNE DI VILLARBOIT (VC) LOCALITÀ CASCINA VALLON GRANDE, SOCIETÀ ORTA ENERGY 22 SRL.

Impresa: ORTA ENERGY 22 S.r.l.

Sede Legale: Viale Luigi Sturzo n. 43 – Milano (MI)

Partita IVA: 13665630961

Indirizzo posta elettronica certificata: ortaenergy22srl@legalmail.it

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la società ORTA ENERGY 22 SRL ha presentato in data 24/02/2025 (ns. prott. 6089-611-66118) la domanda di Autorizzazione Unica (AU) ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di energia (Battery Energy Storage System - BESS), di potenza nominale di 125 MW, da ubicarsi sul territorio del Comune di Villarboit, con opere di connessione alla rete elettrica che interessano il territorio dello stesso Comune.

con nota prot. n. 7413 del 06/03/2025, questa Amministrazione ha sospeso il procedimento in attesa di chiarimenti normativi sull'individuazione dell'Autorità competente;

in data 13/03/2025, la società Orta Energy 22 S.r.l., nelle more dell'individuazione dell'amministrazione competente, ha trasmesso anche alla Regione Piemonte copia dell'istanza e della relativa documentazione;

in data 08/07/2025 è entrata in vigore la L.R. 9/2025, il cui art. 46 modifica la L.R. 23/2002, attribuendo espressamente alle Province e alla Città metropolitana di Torino la competenza al rilascio dell'Autorizzazione Unica per gli interventi previsti alla lettera u), della sezione I dell'Allegato C del D. Lgs. 190/2024, riferita agli impianti di accumulo elettrochimico dell'energia;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-1431 del 28 luglio 2025, sono state approvate le "Linee guida operative per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica dei sistemi di

accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici", comprensive della relativa modulistica e della definizione degli oneri istruttori;

in conseguenza di ciò, con nota prot. Prov. n. 24594 del 21/08/2025, la Regione Piemonte ha trasmesso a questo Ente l'istanza presentata dalla Ditta Orta Energy 22, confermando la competenza della Provincia di Vercelli all'istruttoria del relativo procedimento;

pertanto, con nota prot. 24758 del 22/08/2025 la Provincia di Vercelli ha chiesto alla Società Orta Energy 22 Srl di adeguare la documentazione a suo tempo presentata, allineandola con quanto richiesto dalle nuove disposizioni regionali;

in data 29/09/2025 la Società Orta Energy 22 Srl ha trasmesso la documentazione richiesta dalla DGR n. 16-1431 del 28 luglio 2025, che è stata acquisita al prot. Prov. n. 28678 del 29/09/2025;

con nota prot. 29527 del 07/10/2025 il Servizio Energia di questa Amministrazione, ha reso disponibile l'istanza ricevuta e la documentazione ad essa allegata, in modalità telematica, a: altri Servizi competenti dell'Amministrazione Provinciale, Comune di Villarboit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ENAC, ENAV, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbania/Cusio/Ossola e Vercelli, Settori competenti della Regione Piemonte, e-distribuzione, Terna, Vigili del Fuoco – Vercelli, ARPA Piemonte – Dipartimento Nord-Est, ASL Vercelli, Agenzia Dogane e Monopoli di Vercelli, Agenzia Demanio Pubblico, Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, SNAM, RFI, SATAP, Telecom Italia, Fibercop, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, quali amministrazioni interessate;

con nota prot. 32167 del 03/11/2025 questa Amministrazione, all'esito dell'interlocuzione anzidetta, ha richiesto al proponente le integrazioni occorrenti per poter dare seguito al procedimento assegnandogli un termine di 30 giorni per la produzione;

l'Impresa proponente ha fornito riscontro in data 01/12/2025 (ns. prott. 34945-34946-34947), trasmettendo le integrazioni richiesti dagli Enti nella fase di verifica di completezza dell'istanza;

Preso atto che:

la Ditta ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie;

con nota prot. 2750 del 29/01/2026 questo Settore ha quindi avviato il procedimento e ha indetto la Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 *ter* della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visto che:

per la **prima seduta di Conferenza dei Servizi**, svoltasi il 18/03/2026 e conclusasi con la sospensione per 60 giorni dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al verbale della riunione, trasmesso con nota prot. n. 11587 del 15/04/2026:

- 1 SNAM: parere che evidenzia l'incompatibilità del progetto per interferenza con gasdotto esistente, pervenuto al prot. n. 7390 del 10.03.2026;
- 2 ARPA Piemonte. Contributo tecnico-scientifico pervenuto al prot. n. 8341 del 17.03.2026 con richiesta di integrazioni;
- 3 Provincia di Vercelli – Servizio viabilità, prot. n. 8567 del 18.03.2026, parere con richiesta di integrazioni e prescrizioni;
- 4 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbania Cusio Ossola e Vercelli prot. Prov. n. 7693 del 11.03.2026, parere favorevole con prescrizioni;
- 5 SATAP nulla osta con prescrizioni prot. prov. n. 8229 del 16.03.2026;

- 6 Vigili del Fuoco di Vercelli prot. prov. n. 7962 del 13.03.2026 parere favorevole con prescrizioni;
- 7 RFI parere di massima non ostativo prot. prov. n. 7950 del 13.03.2026 con prescrizioni;
- 8 Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Settore tecnico Biella Vercelli prot. prov. n. 6833 del 4.03.2026 nota in cui si comunica che non sono emersi ambiti di competenza;
- 9 Agenzia Monopoli e Dogane. Nota pervenuta al prot. n. 4045 del 10.02.2026
- 10 Agenzia Dogane e Monopoli prot. prov. n. 5912 del 25.02.2026 parere favorevole con prescrizioni e richiesta di integrazioni;
- 11 Regione Piemonte Direzione Ambiente Territorio ed Energia Settore tecnico Piemonte Nord prot. prov. n. 3900 del 09.02.2026 nota in cui si comunica che l'istanza non è soggetta alle disposizioni di cui alla L.R. 45/1989;
- 12 Comando Militare esercito Piemonte prot. prov. n. 3694 del 06.02.2026 nulla contro;
- 13 Aeronautica Militare prot. prov. n. 34108 del 24.11.2025 nulla osta con prescrizioni;
- 14 TERNA. Nota pervenuta al prot. n. 8903 del 20.03.2026;
- 15 Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Parere con richiesta di integrazioni pervenuto al prot. n. 9310 del 25.03.2026;
- 16 Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo. Nota pervenuta al prot. Prov. n. del 10063 del 31.03.2026
- 17 Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore, DD di Vinca con prescrizioni pervenuta al prot. Prov. n. 11120 del 10.04.2026

In data 05.06.2026 (prott. Prov nn. 17157-17162-17163-17164), il proponente ha provveduto a trasmettere la **documentazione integrativa** richiesta a seguito della prima riunione di Conferenza dei Servizi, prevedendo in particolare un cambio di lay-out per garantire la compatibilità con il metanodotto;

Visto che, per la **seconda seduta di conferenza dei servizi**, convocata con nota prot. Prov. n. 18905 del 22/06/2026 e svoltasi in data 29/07/2026, sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al verbale della riunione, trasmesso con nota prot. n. 25225 del 17/08/2026:

- 1 Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Sett. Tecnico Piemonte Nord. Nota di non competenza pervenuta al prot. n. 19579 del 25.06.2026;
- 2 Comune di Villarboit. Parere favorevole e dichiarazione di conformità urbanistica, con prescrizioni pervenuto al prot. n. 22215 del 20.07.2026;
- 3 Vigili del Fuoco, Comando di Vercelli. Nota prot. n. 22449 del 22.07.2026 parere definitivo favorevole con prescrizioni;
- 4 ARPA Piemonte. Contributo tecnico-scientifico con prescrizioni pervenuto al prot. n. 23200 del 28.07.2026;
- 5 SNAM. Parere favorevole con prescrizioni pervenuto al prot. n. 23492 del 30.07.2026;
- 6 Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo. Nota pervenuta al prot. Prov. n. del 23576 del 30.07.2026 (parere pervenuto dopo la riunione di Conferenza dei Servizi).
- 7 Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Parere favorevole con prescrizioni prot. Prov. n. 24580 del 07.08.2026.

Visto che il Responsabile del Procedimento, preso atto dei pareri favorevoli espressi e delle risultanze dell'istruttoria, ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto BESS e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, proposto da ORTA ENERGY 22 SRL, in Comune di Villarboit, a condizione che, prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, l'Impresa proponente dovrà concordare con il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli ulteriori opere di compensazione ambientale, finalizzate a realizzare una connessione tra la rete ecologica del PTCP (e del PPR) situata lungo il torrente Marchiazza e l'area dell'impianto BESS, come emerge dal sopra citato verbale della seconda seduta di Conferenza di servizi. In particolare, sarà verificata in via prioritaria la possibilità di creare o rafforzare, ove tecnicamente ed ecologicamente fattibile, la continuità tra le opere a verde previste nell'area dell'impianto e il filare/canale alberato esistente nelle immediate vicinanze a nord dell'impianto, anche mediante interventi di infoltimento, riqualificazione della vegetazione, filari, siepi o ulteriori elementi di connessione ecologica.

Dato atto che l'impresa proponente dispone del sito interessato dall'impianto in virtù del contratto preliminare di compravendita, codice pratica: imm-58652, allegato all'istanza, registrato a Milano dp ii il 11/02/2025 al n. 12363 serie 1 t e trascritto a Vercelli in data 11/02/2025.

Considerato che questo settore ha dato avvio al **procedimento di apposizione del vincolo preordinato a esproprio/servitù** coattiva inamovibile di elettrodotto ai sensi degli artt. 11, 16 e 52 ter del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 per le opere connesse, provvedendo, ai sensi della L.R. 17 marzo 2023, n. 4, a richiedere la pubblicazione dell'apposito avviso di avvio del procedimento all'albo pretorio del comune di Villarboit (avvenuta dal 16/03/2026 al 15/04/2026). L'Impresa proponente ha altresì inviato via posta raccomandata/PEC l'avviso di avvio del procedimento a tutti i soggetti indicati nel Piano Particellare di Esproprio (PPE), trasmettendo a questo Settore gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con nota ns. prot. n. 18414 del 16/06/2026. A seguito delle suddette comunicazioni sono pervenute **osservazioni** da parte dei proprietari entro i termini di legge, in particolare:

- nota ns. prot. n. 17133 del 05/06/2026 da IMPRESA VERDE PIEMONTE SRL in nome e per conto dei propri associati, proprietari del terreno coltivato a risaia di cui al foglio 4 mappale 309 del Comune di Villarboit;
- nota ns. prot. n. 18873 del 22/06/2026 da RESOL GHISLARENGO SRL;
- nota ns. prot. n. 19573 del 25/06/2026 da COLDIRETTI BI-VC sempre per conto dei propri associati sopra-menzionati.

La Società proponente ha fornito le proprie **controdeduzioni** con nota ns. prot. n. 22919 del 27/07/2026 a cui ha inoltre allegato il contratto preliminare di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato e passaggio con i sig.ri proprietari dei terreni censiti al fg 4 mappali 309 e 303 del Comune di Villarboit. La Conferenza dei Servizi, nel corso della seconda seduta, svoltasi il 29/07/2026, ha preso atto delle osservazioni dei proprietari e delle controdeduzioni della ditta, come emerge dal verbale, trasmesso con nota prot. n. 25225 del 17/08/2026.

Preso atto che:

il **progetto** prevede la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico di energia (*Battery Energy Storage System* - BESS) e relative opere di connessione alla rete elettrica, proposto dalla società ORTA ENERGY 22 SRL da realizzarsi presso il Comune di Villarboit (VC).

L'impianto si pone l'obiettivo di stabilizzare la rete elettrica, regolandone tensione e frequenza, attraverso la sua flessibilità operativa ossia le funzioni di carico e rilascio dell'energia elettrica, configurandosi come sistema *stand-alone* connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Di seguito vengono sintetizzate le caratteristiche dell'impianto:

Potenza nominale impianto: 125 MW;

Potenza in immissione: 98 MW;

Capacità di accumulo operativa: 500 MWh;

Tecnologia: batterie agli ioni di litio

L'impianto sarà realizzato con container prefabbricati, installati su platee in calcestruzzo. Ogni container sarà dotato di sistemi di raffreddamento, antincendio e rilevamento fumi. L'area sarà recintata e dotata di impianto di videosorveglianza. In particolare sono previsti:

n. 100 container batterie;

n. 25 container trasformatori MT/BT;

Container ausiliari per sistemi di controllo e gestione.

n. 1 cabina di connessione 36 kV;

vasca di laminazione acque meteoriche

le **opere di connessione** consistono nell'elettrodotto a 36 kV lungo circa 2,4 km, interrato principalmente lungo la viabilità esistente, che collega la cabina di raccolta all'ampliamento a 36 kV della Stazione Elettrica (SE) di Terna "Balocco" in Comune di Villarboit;

le **opere di rete** consistono nella realizzazione di una nuova sezione a 36 kV, in ampliamento alla SE Terna "Balocco" 220/132 kV, inserita in entra-esce alla linea RTN 220 kV Turbigo-Biella est. Si evidenzia che la sezione a 220/132 kV della SE è già stata autorizzata in altro procedimento ed

attualmente in fase di ultimazione dei lavori, ed anche la sezione a 36 kV della SE è già stata autorizzata da questo Settore con i seguenti atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 1555 del 16/12/2025 quale opera di rete necessaria alla connessione dell'impianto fotovoltaico da 11,603 MW, in comune di Arborio (VC) proposto dalla Società **REN 195 Srl**;
- Determinazione Dirigenziale N. 522 Del 17/04/2026 quale opera di rete necessaria alla connessione dell'impianto agrivoltaico da 23,64 MW in Comune di Buronzo proposto dalla Società **REN 191 Srl**;

il progetto si colloca in area agricola nel territorio di Villarboit, a circa 3 km dal centro abitato, tale collocazione consente un buon collegamento con la rete elettrica nazionale e garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza dai centri abitati. L'area oggetto di impianto risulta classificata dal P.R.G.C, come "area agricola". L'intervento risulta compatibile con le previsioni di PRG in forza dell'art.2 comma 2 del D. Lgs 190/2024 (Gli impianti FER e assimilati sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici).

l'area interessata dall'intervento in oggetto non risulta soggetta a vincoli paesaggistici.

le **opere di mitigazione** prevedono la realizzazione di un prato polifita su circa 1,1 ettari nella fascia centrale del lotto in disponibilità, interessata dalla presenza del metanodotto interrato. La fascia di mitigazione arboreo arbustiva perimetrale presenta uno spessore fino a 15 metri. Nella zona sud-ovest è previsto un nucleo boscato di circa 1.900 mq. Complessivamente si prevede la messa a dimora di circa 1.900 piante, con irrigazione di soccorso e impegno alla sostituzione delle fallanze e alle cure colturali

Visti

- il **preventivo di connessione** (STMG) rilasciato da Terna in data 04/10/2024, Codice Pratica 202404613.;
- l'accettazione da parte del proponente in data 21/11/2024;
- il Benestare al progetto delle opere di rete rilasciato da Terna in data 05/05/2025, acquisito al prot. Prov. n. 31832 del 30/10/2025.

Dato atto che la proponente intende non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione come stabilito dalla delibera AEEG arg/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'ampliamento della futura SSE RTN sarà interamente a carico di TERNIA S.p.A. e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete dovrà essere volturata al gestore di rete Terna S.p.A. prima dell'avvio dei lavori;
- l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete elettrica.

Considerato che in data 28.04.2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 che modifica il D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi delle nuove disposizioni dell'art. 56, commi 1 e 2, per la costruzione, la modifica o lo spostamento di condutture di energia elettrica, aeree ed interrate di terza classe, e tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

Ai sensi delle nuove disposizioni dell'art. 56, comma 3, la citata dichiarazione deve essere presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'ispettorato territoriale competente, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto. La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dato atto che è stato espresso un unico dissenso qualificato da parte della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e cibo con nota pervenuta al Prot. N. 23576 del 30/07/2026 (dopo la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria del 29/07/2026), in cui esprime parere negativo per quanto attiene la criticità relativa all'incidenza del progetto sulla produzione risicola;

Considerato che, prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, l'Impresa proponente dovrà concordare con il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli ulteriori opere di compensazione ambientale, finalizzate a realizzare una connessione tra la rete ecologica del PTCP (e del PPR) situata lungo il torrente Marchiazza e l'area dell'impianto BESS, come emerge dal verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi. In particolare, sarà verificata in via prioritaria la possibilità di creare o rafforzare, ove tecnicamente ed ecologicamente fattibile, la continuità tra le opere a verde previste nell'area dell'impianto e il filare/canale alberato esistente nelle immediate vicinanze a nord dell'impianto, anche mediante interventi di infoltimento, riqualificazione della vegetazione, filari, siepi o ulteriori elementi di connessione ecologica.

Ritenuto, pertanto, di assumere quale posizione prevalente della Conferenza dei Servizi il parere favorevole, subordinato all'adozione delle prescrizioni e condizioni ambientali vincolanti emerse durante l'istruttoria e dai pareri resi dagli Enti partecipanti.

Acquisito ai sensi del c. 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del c. 3 del medesimo articolo la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Dato atto che il procedimento di apposizione del vincolo preordinato ad esproprio/servitù è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento di autorizzazione unica dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o servitù di elettrodotto, limitatamente a quanto risulta dal piano particellare agli atti, qualora ciò si renda necessario.

Dato atto infine che:

I lavori della Conferenza di servizi sono conclusi e il provvedimento di autorizzazione unica costituisce anche la determinazione motivata di conclusione della conferenza stessa, come disposto dall'art. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i.;

dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell'opera;

non sono emersi elementi di criticità, in relazione alle matrici ambientali analizzate, che possano precludere l'autorizzazione richiesta;

non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

Acquisita l'Autocertificazione Antimafia, firmata in data 08/09/2026 dal legale rappresentante dell'impresa ORTA ENERGY 22 Srl, in cui lo stesso dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Rilevato che la ditta ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo, prevista dall'art. 4, co.1 quater del D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. in misura forfetaria, con l'acquisto di una marca da bollo da euro 16,00 n. identificativo seriale 01260030540391 per cui la ditta ha dichiarato, con nota prot. n. 27457 del 08/09/2026, in autocertificazione che non sarà utilizzata per nessun altro adempimento (art. 3 del DM 10/11/2011).

Visti:

- il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 e s.m.i. "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 16-1431 del 28 luglio 2025 che ha approvato le "Linee guida operative per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, nonché per lo svolgimento dei relativi procedimenti"
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 7 ottobre 2002, n. 23 "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79";
- la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025" che all'articolo 46 ha modificato la L.R. n. 23/2002 conferendo alle Province e alla CMT anche la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica in luogo della Regione Piemonte, nonché ai sensi dell'articolo 9, Allegato C, Sezione I, lettera u) del decreto legislativo n. 190/2024;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché gli artt. 183 e 184 del medesimo Decreto Legislativo;
- Gli artt. 4 e 70 – comma 6 – del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
- la D.G.P. n. 589 del 03.10.2009 "Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di centrali e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";
- la D.C.P. n. 46 del 26.03.2012, così come modificata con Decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 05.02.2019 relativo alla durata della Autorizzazione Unica;
- la D.G.P. n. 158 del 27.09.2012 con la quale è stata definita la cauzione per gli interventi di dismissione e ripristino degli impianti;
- La D.D. n. 195 del 18.12.2020 "Definizione della modulistica per la presentazione delle istanze in materia di energia di competenza della provincia di Vercelli".

DETERMINA

- 1 Di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990, la Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata conclusa, per le ragioni esposte in premessa.
- 2 Di **approvare il progetto** dell'impianto acquisito agli atti dell'istruttoria; gli elaborati relativi a tale progetto, in conformità al quale dovrà essere realizzato l'impianto, sono indicati in Allegato A1 e saranno archiviati in forma digitale agli atti di questa Amministrazione.
- 3 Di **autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 la società ORTA ENERGY 22 SRL con sede legale in Milano, Viale Luigi Sturzo n. 43, C.F./P.IVA n. 13665630961, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto BESS in oggetto, di cui all'Allegato A – Scheda descrittiva, e relative opere di connessione alla rete elettrica, sul territorio del Comune di Villarboit.
- 4 Di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo del procedimento unico di autorizzazione, comprende o sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni coinvolte nei lavori della Conferenza di servizi, così come previsto dalla normativa vigente. Nello

specifico il presente provvedimento **comprende o sostituisce** gli atti di assenso indicati nel quadro sotto riportato:

Normativa	Ente competente al rilascio del provvedimento
D.P.R. 327/2001: dichiarazione pubblica utilità e vincolo preordinato ad esproprio per opere connesse.	Provincia di Vercelli
D.P.R. 380/2001: titolo abilitativo edilizio, parere di compatibilità urbanistica e di compatibilità con zonizzazione acustica	Comune di Villarboit – ALLEGATO B
L.R. 19/2009 Valutazione di Incidenza Ambientale	Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/1992 n. 495: Interferenza con la viabilità comunale, provinciale e nazionale	Comune di Villarboit - Provincia di Vercelli
D.P.R. 447/1998: parere igienico sanitario	ASL VC
Nulla osta ai sensi del D. Lgs. 259/2003, art. 56 sostituito da dichiarazione asseverata di cui al D. Lgs. 24/3/2024, n. 48, art. 1, c. 28	Ministero delle Imprese e del made in Italy
Parere di conformità alla normativa antincendio (Art. 3 del D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151 e s.m.i.)	Comando Provinciale Vigili del Fuoco
D. Lgs. 42/2004: nulla osta su vincolo archeologico	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Nulla contro demanio militare	Comando Militare Esercito Piemonte
Approvazione del progetto di connessione	Terna S.p.a.
Nulla osta per interferenze con infrastrutture di competenza	Consorzio di Irrigazione della Baraggia biellese e Vercellese
Nulla osta per interferenze con infrastrutture di competenza	SNAM
Nulla osta per interferenze con infrastrutture di competenza	RFI
Nulla osta per interferenze con infrastrutture di competenza	SATAP
Nulla osta in linea tecnica per interferenze con infrastrutture di competenza	Vari, non intervenuti

Preventivamente all'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, l'Impresa proponente dovrà concordare con il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli la proposta di ulteriori opere di compensazione ambientale, finalizzate alla connessione tra la rete ecologica del PTCP (e del PPR) situata lungo il torrente Marchiazza e l'area dell'impianto BESS, come emerge dal sopra citato verbale della seconda seduta di Conferenza di servizi, pena la perdita di efficacia del presente provvedimento. In particolare, sarà verificata in via prioritaria la possibilità di creare o rafforzare, ove tecnicamente ed ecologicamente fattibile, la continuità tra le opere a verde previste nell'area dell'impianto e il filare/canale alberato esistente nelle immediate vicinanze a nord dell'impianto, anche mediante interventi di infoltimento, riqualificazione della vegetazione, filari, siepi o ulteriori elementi di connessione ecologica.

Le interferenze delle opere in progetto con infrastrutture i cui Gestori non sono intervenuti in Conferenza di servizi si intendono implicitamente assentite ai sensi della normativa vigente. Si evidenzia tuttavia che eventuali problematiche insorgenti dovranno essere risolte in accordo con i rispettivi Gestori.

Il titolare è tenuto all'osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente citata nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...).

Le opere dovranno essere realizzate in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico.

- 5 Di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni richiamate negli Allegati A e B – e nei pareri citati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 6 Di stabilire che, ai sensi dell'art. 9 comma 11 l'Autorizzazione ha efficacia temporale di 6 anni, ma perderà efficacia se i lavori non saranno iniziati entro tre anni dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro tre anni dalla data di inizio, fatte salve eventuali proroghe che questa Amministrazione potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questo Settore sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio.
- 7 Che la data di inizio lavori dovrà essere comunicata con almeno trenta giorni di anticipo al Comune interessato, alla Provincia di Vercelli e a tutti i Soggetti di competenza. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere inviato il cronoprogramma delle attività, unitamente agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune territorialmente interessato e alla Regione Piemonte.
- 8 Di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento, devono essere preventivamente assentiti, ai sensi della normativa vigente.
- 9 Di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito dell'eventuale dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione, a propria cura e spese, delle opere rimessa in pristino del sito e delle eventuali misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nell'impegno specifico allegato all'istanza. In merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, alla corresponsione, prima dell'avvio dei lavori, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Villarboit, di importo adeguato al valore di tali opere, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Il contratto fideiussorio potrà essere stipulato per una durata di anni 5, con obbligo di rinnovo prima della scadenza, per l'intero tempo di vita dell'impianto. Tale contratto non potrà subire variazioni né modifiche né annullamenti e/o cancellazioni senza il preventivo benestare del Comune e della scrivente Amministrazione.

Le suddette garanzie finanziarie devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla D.G.P. n. 158 del 27/09/2012.

- 10** Al termine dei lavori e prima dell'entrata in esercizio, di cui dovrà essere indicata la data prevista, il titolare dovrà provvedere a trasmettere alla Provincia di Vercelli, al comune sede dell'impianto e delle opere connesse, ad Arpa Piemonte, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e, qualora previsto, il certificato di collaudo redatto e firmato da idoneo professionista e, ove necessario, l'iscrizione dell'immobile al catasto.
- 11** Di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete elettrica, sarà realizzato ed esercito da TERNA Spa e pertanto:
 - rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
 - l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete dovrà essere volturata al gestore di rete Terna Spa prima dell'avvio dei lavori
 - l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi del D. Lgs. 190/2024 non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete elettrica.
- 12** Ai fini dell'esercizio si dovrà procedere presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica.
- 13** Di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione o revoca, previa diffida, della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni. Sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio.
- 14** Di prendere atto che la presente autorizzazione non prevede scadenza, restano pertanto valide le scadenze delle specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative.
- 15** Di dare atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 190/2024; conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001, l'eventuale decreto di esproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, che dispone la pubblica utilità dell'opera. La scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i quattro anni.
- 16** Di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire, connettere alla rete elettrica ed esercire l'impianto e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere autorizzate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 D.Lgs. n. 190/2024, nonché di dichiarazione di inamovibilità per quanto concerne le servitù coattive di elettrodotto.

- 17** In conformità all'art. 52 quater comma 7, ORTA ENERGY 22 SRL dovrà provvedere a dare notizia ai proprietari dei fondi interessati da apposizione di vincolo preordinato a esproprio/servitù coattiva inamovibile di elettrodotto della conclusione del procedimento unico, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e trasmettere all'Amministrazione scrivente il riscontro dell'avvenuta consegna ai destinatari della relativa comunicazione tramite PEC o raccomandata a/r entro 60 giorni dalla data di notifica del presente Provvedimento.
- 18** Che eventuali passaggi di titolarità dell'impianto o variazione di forma giuridica dell'Azienda devono essere comunicati alla Provincia di Vercelli con contestuale istanza di voltura del presente provvedimento.
- 19** Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, degli artt. 6 c. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
- 20** Che la presente autorizzazione deve essere conservata in copia conforme sul cantiere e in sede di stabilimento ultimato, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli enti preposti ai controlli di competenza.
- 21** Di notificare il presente atto al titolare dell'autorizzazione e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, pareri e nulla osta facenti parte della Conferenza di servizi nonché alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

DISPONE

- che il presente provvedimento di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024 venga rilasciato in via provvisoria, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e resta subordinato all'esito positivo della verifica antimafia, da acquisire mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA). Qualora, all'esito della verifica, dovesse emergere un'informazione antimafia interdittiva o altra causa ostativa ai sensi del D. Lgs. 159/2011, il presente provvedimento decadrà di diritto e sarà revocato, con conseguente inefficacia retroattiva, senza diritto ad alcun indennizzo o risarcimento;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli;
- che il presente provvedimento:
 - è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
 - è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis- comma 1 del D. Lgs 267/2000 (TUEL);
 - verrà pubblicato secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Vercelli".

Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.P. n. 813 del 13/03/2008 e s.m.i.;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Redattore: ERBETTA CARLA

Funzionario:

IL DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)